ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

# Art. 22

## Collegio dei revisori dei conti

Presso il Consiglio nazionale vi e' un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dal Consiglio nazionale fra consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali e nazionali. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi, accerta la regolarita' del bilancio consuntivo riferendone al Consiglio nazionale.

Versione in vigore dal 22 novembre 1964, non più in vigore dal 4 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro |
| Estremi | Legge 12 ottobre 1964, n. 1081 |
| Titolo | III — Il consiglio provinciale e il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1964 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-dei-consulenti-del-lavoro/art-22-collegio-dei-revisori-dei-conti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it